



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 18 DEL 11-03-2021

Reg. generale n. 31 del 11-03-2021

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IL GIORNO DI LUNEDI' 15 MARZO 2021 IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA "56^ TIRRENO-ADRIATICO - 6^ TAPPA CASTELRAIMONDO-LIDO DI FERMO".
--

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA l'istanza presentata dalla Regione Marche, acquisita al prot. n. 2.138 del 29 gennaio 2021, a seguito di richiesta pervenuta dalla società sportiva RCS Sport S.p.A., con sede in Milano, via Rizzoli n. 8, nella persona del responsabile del ciclismo sig. Mauro Vegni, intesa ad ottenere il nulla osta al transito per lo svolgimento della gara ciclistica denominata "56^ Tirreno-Adriatico/6^ tappa Castelraimondo-Lido di Fermo", con transito lungo la strada statale n. 361 Septempedana, S.P.109 e S.P.53 all'interno del centro abitato di Passo di Treia, il giorno 15 marzo 2021, alle ore 12:45 circa;

PRESO ATTO dell'istanza della RCS mediagroups S.p.A., con sede in Milano, via Rizzoli n. 8, e dei contenuti dell'allegato programma della competizione, la descrizione e la rappresentazione grafica del percorso di gara, la cronotabella e la dichiarazione della copertura assicurativa, polizza n.299441103 stipulata con la GItalia S.p.A., ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità della Regione Marche n. 108/TPL del 9 marzo 2020, nel quale è previsto al punto 6 dello stesso "subordinare la validità della presente autorizzazione all'emissione del provvedimento interdittivo delle competenti Prefetture e dei Comuni interessati ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992, n.285.";

PRESO ATTO della necessità di adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare a garanzia di una sicura transitabilità dei ciclisti partecipanti alla manifestazione agonistica;

RITENUTO interdire e/o limitare la circolazione stradale e veicolare secondo criteri conformi allo svolgimento della manifestazione programmata;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come prorogato dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2;

VISTA l'ordinanza della Regione Marche n. 8 del 5 marzo 2021;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

ORDINA

per il giorno di lunedì 15 marzo 2021

l'istituzione del divieto di sosta e fermata, per tutte le categorie dei veicoli, dalle ore 10:00 e del divieto di transito dalle ore 12:00, fino al completo passaggio dei ciclisti partecipanti alla manifestazione agonistica e, comunque, non prima dell'avvenuto transito della scorta tecnica segnalante il fine corsa, lungo i seguenti tratti stradali: corso Garibaldi, via Matteotti, via Del Vallato e via Murat.

Il rispetto delle norme emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 2 marzo 2021, nel D.L.16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come prorogato dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2;

INVITA

La cittadinanza ad evitare l'utilizzo dei propri autoveicoli lungo i tratti stradali interessati dalla manifestazione, dalle ore 12:00 circa alle ore 13:30.

INFORMA

- che è vietata la presenza di pubblico lungo l'intero percorso di gara;
- che sono vietati, ai sensi del D.P.C.M. 2 marzo 2021, gli spostamenti non giustificati da motivi di necessità, salute e lavoro e, pertanto, la cittadinanza potrà apprezzare l'evento attraverso i media e i social network, nel rispetto delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del Covid-19 prescritte nella normativa nazionale e regionale;
- che la validità del contenuto prescrittivo della presente ordinanza è subordinato all'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione emesso ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.

Il Comando Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare o limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento. Al Comando di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante segnaletica stradale mobile, in considerazione della temporaneità del provvedimento nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti e dal personale incaricati, preposti alla disciplina del traffico.

Il Comando Polizia Locale del Comune di Treia, per la gestione di attività informativa alla popolazione in relazione a percorsi viari e modifiche dell'ordinaria viabilità, si avvarrà dell'ausilio di sette volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, dotati dei dispositivi di protezione individuale prescritti per legge.

I volontari dovranno agire in supporto al Corpo di Polizia Locale, in base alle disposizioni di servizio impartite conseguentemente alla valutazione delle esigenze contingibili attinenti allo svolgimento della manifestazione sportiva, attuando attività di concorso informativo a favore dell'utenza.

I volontari dovranno attenersi al rispetto delle seguenti indicazioni:

- uso dei presidi di protezione individuale;
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti;
- distanziamento sociale nell'ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto.

Il loro impiego è autorizzato per lo svolgimento di compiti informativi alla popolazione anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o ad eventuali limitazioni di accesso deliberati dalla Autorità competente con il presente atto ordinamentale e secondo paradigmi organizzativi disposti dall'Autorità di vigilanza in base alle contingenze del momento e nel rispetto della normativa di settore.

Ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii.*, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap".

In applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- al C.O.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Dott.ssa Barbara Foglia